



COMUNE DI SCILLA

(Area Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI QUARTIERI MARINA GRANDE - CHIANALEA - FAVAZZINA DAL 20-06-2025 AL 15-09-2025

IL SINDACO

Premesso:

- che il territorio comunale durante la stagione estiva è notoriamente soggetto a notevole affluenza turistica con conseguente incremento dei volumi di traffico veicolare e significativo impatto sul contesto urbano, precipuamente nelle zone a mare e, più in generale, nelle aree del centro storico;
- che quotidianamente pervengono allo Sportello unico per l'edilizia numerose pratiche per l'esecuzione di lavori edili inerenti immobili siti nei quartieri di Marina Grande, Chianalea e Favazzina;
- che le suddette pratiche hanno determinato, e spesso determinano, la consequenziale richiesta di concessioni di suolo pubblico finalizzate all'installazione di ponteggi;

Considerato che il posizionamento di ponteggi o attrezzature funzionali all'operatività dei cantieri edilizi determina, tra l'altro, il restringimento delle strade cittadine, con pregiudizio alla regolare fluidità veicolare e pedonale in particolare all'interno della zona a traffico limitato in caso di transito dei veicoli in uso alle ditte esecutrici e, dunque, con potenziale rischio per la sicurezza urbana;

Rilevato che i quartieri di Marina Grande, Chianalea e Favazzina rientrano tra le aree soggette alle criticità sopra evidenziate;

Dato atto che il piccolo borgo di Chianalea è peraltro costituito da vie d'accesso di ridotte dimensioni, rendendosi pertanto necessario assicurare la presenza di spazi adeguati in proporzione all'affluenza pedonale, a tutela della pubblica incolumità;

Evidenziato che l'esecuzione di attività edilizie è altresì suscettibile di pregiudicare la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e dei numerosi turisti soggiornanti sul territorio comunale;

Ritenuto, al fine di far fronte a una situazione di eccezionalità e di urgenza, di dover adottare idonee misure provvisorie atte a contenere l'esposizione ai rischi sopra rappresentati;

Ritenuto, in particolare, di dover emettere apposita ordinanza Sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana della città, disponendo la sospensione di ogni attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo compreso tra il 20.06.2025 ed il 15.09.2025, nei quartieri di Marina Grande, Chianalea e Favazzina;



COMUNE DI SCILLA

(Area Metropolitana di Reggio Calabria)

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267 del 2000 del Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali che prevede *".... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...."*;

ATTESA la propria competenza

ORDINA

Dal 20/06/2025 al 15/09/2025:

- La sospensione di tutti i lavori edilizi, ed in particolare di tutte le attività edilizie che comportino il posizionamento di impalcature con relativa occupazione di suolo pubblico, nell'intero quartiere di MARINA GRANDE, CHIANALEA, FAVAZZINA, salvo attività già autorizzate con titolo edilizio antecedente la data della presente.
- di lasciare libere da eventuali materiali di risulta le porzioni di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ect.) eventualmente occupate per attività edilizie o di altra natura, e di restituirle all'uso pubblico in uno stato decoroso;
- sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste;
- eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e dovranno essere preventivamente e motivatamente richieste al Comando di Polizia Locale competente l'esecuzione della presente ordinanza.

La violazione delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione della **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da euro 25,00 ad euro 500,00**, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e penalmente ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

- ✓ Copia della presente ordinanza sarà trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Scilla, al Commissariato di Villa San Giovanni nonché all'Ufficio Tecnico, al SUE comunale e all'Ufficio Tributi per il seguito di competenza.
- ✓ La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro



COMUNE DI SCILLA

(Area Metropolitana di Reggio Calabria)

sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Avv. Gaetano Ciccone

